

REGOLAMENTO UNICO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE UE

SETTORI SPECIALI

COSTRUZIONE O REVAMPING DI DEPURATORI, POTABILIZZATORI, CENTRI IDRICI



INDICE

1.	ISTITUZIONE, SCOPO E DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	5
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI	5
	2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI	5
	2.2. DEFINIZIONI	6
3.	SOGGETTI AMMESSI	6
4.	GRUPPI MERCE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE	7
	4.1 GRUPPI MERCE	7
	4.2 CLASSI DI IMPORTO	7
	4.3 CLASSI DI INTERPELLO	8
5.	MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELL'ELENCO FORNITORI	8
6.	MODALITÀ DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI	8
	6.1 SOGGETTO RIUNITO	
	6.2 AVVALIMENTO	
7.	REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI	9
	7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE	. 10
	7.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE	. 10
8.	DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI	. 10
9.	ESAME DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI	. 11
10	.ESITO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE	. 11
	10.1 ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE - PROVVEDIMENTO DI QUALIFICA DEL CANDIDATO	. 11
	10.2 NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE - PROVVEDIMENTO DI NON QUALIFICA DEL CANDIDATO)
	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA	
	GESTIONE DELL'ELENCO FORNITORI	
12	12.1 DURATA, INCREMENTO E RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE	
	12.2 VERIFICA E SORVEGLIANZA DEI REQUISITI	
	12.4 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO	
13	.PRESCRIZIONI ULTERIORI	
	13.1 PUBBLICAZIONE	
	13.2 RESPONSABILITÀ DEL CANDIDATO	. 15



13.3 MODIFICHE SOCIETARIE DELL'OPERATORE ECONOMICO E/O VARIAZIONI O PERDITA DEI REQUISITI DICHIARATI	15
13.4 COMUNICAZIONI IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE	15
13.5 MODIFICHE E REVISIONI DEL REGOLAMENTO	16
13.6 VALUTAZIONE QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA (QASER)	16
13.7 VISITE ISPETTIVE IN CANTIERE	17
13.8 PRIVACY E RISERVATEZZA	17
13.9 ADEMPIMENTI D.LGS. 231/01 E NORMATIVA ANTITRUST	18
14.VENDOR RATING	19
15.COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI ELENCHI	
16.FORO COMPETENTE	19

ALLEGATO A: GRUPPI MERCE ATTIVI E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

ALLEGATO B: MODALITA' DI ATTESTAZIONE DEI REQUISITI



1. ISTITUZIONE, SCOPO E DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Con il presente Regolamento (di seguito, per brevità il "Regolamento") Acea SpA (di seguito "Acea", ovvero "Stazione appaltante") istituisce ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., un sistema di qualificazione (di seguito anche "il Sistema") avente ad oggetto la costituzione di uno o più elenchi di fornitori, e disciplina i criteri e le modalità di selezione degli operatori cui affidare le prestazioni rientranti nei GRUPPI MERCE di lavori di cui al successivo art. 4.

Il Sistema di qualificazione ha lo scopo di inserire, in un elenco di imprese qualificate, eventualmente suddiviso in classi di importo/interpello, gli operatori economici che, in possesso dei requisiti necessari ad ottenere la qualificazione, abbiano interesse a partecipare a gare per appalti di lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni.

Il Sistema potrà essere utilizzato da Acea e da ogni altra società controllata o partecipata dalla medesima, sia direttamente che indirettamente, purché operante nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di contratti pubblici rientranti nei settori speciali. Inoltre, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., citato, il sistema di qualificazione potrà essere utilizzato anche da altro ente aggiudicatore.

Gli operatori economici che risulteranno iscritti al Sistema di qualificazione potranno essere considerati automaticamente qualificati anche per l'affidamento di appalti c.d. "estranei" ovvero non soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016.

Le procedure di affidamento saranno condotte, in conformità a quanto stabilito nel presente Regolamento, da Acea in nome e per conto proprio ovvero a favore delle società del Gruppo.

Il Sistema ha durata di 10 anni dal 15 aprile 2022 al 14 aprile 2032.

Acea si riserva la facoltà di porre fine in tutto o in parte al Sistema prima della scadenza oppure di procedere con il rinnovo, dandone idonea pubblicità secondo quanto previsto dall'art. 13.1.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii. (di seguito "Codice degli appalti");
- D.P.R. 207/2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di seguito "Regolamento di Attuazione"), limitatamente al periodo transitorio e per gli articoli non abrogati;
- Linee Guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Legislazione antimafia in vigore;
- Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- Codice Etico adottato da Acea;
- Regolamento EU 679/2016 ("GDPR");



- D.lgs. 196/2003 e successiva norma di adeguamento;
- D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.Lgs. 81 del 2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro).

2.2. DEFINIZIONI

Candidato: operatore economico che richiede l'iscrizione all'Elenco Fornitori Qualificati.

Codice dei Contratti Pubblici: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Elenco Fornitori (Elenco): elenco di operatori economici qualificati fra i quali selezionare i partecipanti per l'affidamento di prestazioni rientranti in uno o più gruppi merce di riferimento.

Fornitore Qualificato (Fornitore): il soggetto che ottiene l'iscrizione al Sistema di Qualificazione per uno o più elenchi fornitori.

Gruppo Merce (GM): raggruppamento omogeneo di beni, lavori o servizi da approvvigionare.

Classe di importo: ulteriore partizione del Gruppo merce, definita dall'importo monetario nominale massimo di invito a ciascuna gara.

Classe di interpello: ulteriore partizione del Gruppo merce, definita in base alle caratteristiche tecniche dei beni oggetto di fornitura.

Portale Partner: piattaforma telematica di Vendor Manager di cui Acea si avvale per la qualifica dei fornitori.

Richiesta di Iscrizione (o Richiesta di Qualificazione): è la richiesta da parte di un operatore economico di essere iscritto al Sistema di Qualificazione per un determinato Gruppo Merce.

Sistema di Qualificazione: il sistema di qualificazione Acea istituito ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Contratti Pubblici.

Soggetto Riunito: operatore economico che presenta la candidatura in forma aggregata, individuato ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. b), c), e), f) ed g) del Codice dei Contratti Pubblici.

3. SOGGETTI AMMESSI

Il Sistema di Qualificazione è destinato ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, con esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese di cui alla lett. d) del medesimo articolo.

Gli operatori potranno richiedere la qualificazione in forma di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi ordinari o stabili già costituiti al momento della richiesta di qualificazione con l'impegno, in fase di gara, di indicare non più di una impresa esecutrice, la quale dovrà necessariamente essere in possesso delle qualifiche SOA richieste per l'esecuzione dei lavori.

Lo stesso soggetto può presentare la Richiesta di Qualificazione a titolo individuale e come componente di un Soggetto Riunito.

È fatto divieto di presentare Richiesta di Qualificazione come componente di più soggetti riuniti.



Il Soggetto Riunito e le imprese che lo costituiscono possono essere qualificate nel medesimo Gruppo Merce.

Per la disciplina relativa alla partecipazione dei soggetti riuniti alle singole procedure di gara si rinvia alla normativa *pro tempore* vigente in materia.

4. GRUPPI MERCE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

4.1 GRUPPI MERCE

Il presente Regolamento è valido per i gruppi merce di lavori elencati nell'**allegato A** al medesimo, denominato "Gruppi merce Attivi e requisiti di qualificazione".

Acea si riserva la facoltà di apportare modifiche all'allegato A nel corso della vigenza del Regolamento, attivando il Sistema di Qualificazione per ulteriori gruppi merce o disattivandolo per alcuni altri; è onere dell'operatore economico verificare lo stato di aggiornamento del documento in parola mediante consultazione del sito internet aziendale: www.gruppo.acea.it > Fornitori > Sistemi di Qualificazione - Albi.

Ogni soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento potrà chiedere di essere iscritto ad uno o più Elenchi.

4.2 CLASSI DI IMPORTO

Al positivo esito del procedimento di qualificazione, ciascun soggetto verrà iscritto nell'elenco dei fornitori qualificati per una determinata "classe di importo".

Il fornitore sarà qualificato nella classe di importo corrispondente all'importo dei lavori analoghi riconosciuti (come dettagliato nel prospetto di seguito riportato), purché la classifica della SOA secondaria non sia inferiore di più di due classi rispetto alla classe corrispondente ai lavori riconosciuti.

Classe	Importo lavori analoghi euro
III	516.500
III bis	750.000
IV	1.291.000
IV bis	1.750.000
V	2.582.500
VI	5.164.500
VII	7.747.000
VIII	7.747.000

Nel caso in cui la classifica della SOA secondaria sia inferiore di più di due classi rispetto alla classe corrispondente ai lavori analoghi riconosciuti, il fornitore sarà qualificato nella classe di importo corrispondente alla classifica della categoria SOA secondaria aumentata di due classi e comunque non superiore alla classifica della categoria SOA primaria (cfr. allegato A).

Le "classi di importo" per le tipologie di opere indicate al precedente paragrafo 4.1, sono definite secondo i livelli di importo indicati all'art. 61, comma 4 del Regolamento di Attuazione o nelle Linee Guida successivamente emanate dall'ANAC.



La qualificazione all'interno di una determinata classe di importo abilita il Fornitore qualificato a partecipare a gare e ad eseguire lavori nel limite massimo dell'importo previsto dalla classe di appartenenza, incrementabile di un quinto.

4.3 CLASSI DI INTERPELLO

L'esistenza di eventuali classi di interpello verrà specificata nell'allegato A al presente Regolamento.

5. MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELL'ELENCO FORNITORI

Sarà istituito un Elenco Fornitori per ciascun Gruppo Merce e/o classe di importo/interpello.

Acea si riserva di istituire Elenchi Fornitori che abbiano ad oggetto più gruppi merce, anch'essi eventualmente suddivisi in classi di importo; tale evenienza verrà specificata nell'allegato A al presente Regolamento.

Ciascun Elenco sarà composto dai Candidati che avranno superato il procedimento di qualificazione.

L'ordine di iscrizione a ciascun Elenco sarà determinato in base alla data di accoglimento della richiesta di qualificazione, secondo quanto previsto dall'art. 10.

6. MODALITÀ DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 3 del Regolamento, in possesso dei requisiti richiesti, dovrà presentare ad Acea apposita Richiesta di Iscrizione utilizzando il Portale Partner accessibile dal sito internet aziendale: www.gruppo.acea.it > Fornitori > Sistemi di Qualificazione - Albi.

La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata mediante compilazione on line del "Questionario di categoria" dedicato all'Elenco di interesse e recare in allegato la necessaria documentazione a corredo, secondo quanto previsto dal successivo art. 8.

6.1 SOGGETTO RIUNITO

In caso di iscrizione di un Soggetto Riunito, il procedimento di qualificazione deve interessare tutte le imprese appartenenti al medesimo.

In particolare, solo il consorzio dovrà attestare i Requisiti di Ordine Generale di cui all'art. 7.1 del presente Regolamento (mediante il modulo predisposto da Acea), mentre le consorziate dovranno attestarli, se indicate come esecutrici, in occasione della gara.

Gli altri requisiti (elencati nell'Allegato A al Regolamento) devono essere posseduti e comprovati dal Soggetto Riunito e possono anche essere computati cumulativamente in capo al soggetto riunito, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

6.2 AVVALIMENTO

Qualora il Candidato che presenta la Richiesta di Qualificazione intenda avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria o tecnica e professionale di altri soggetti, tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile.



Resta inteso che l'impresa ausiliaria dovrà comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il Candidato dovrà pertanto produrre la seguente documentazione:

- a) una propria dichiarazione sostitutiva in forma libera attestante il legame giuridico ed economico esistente con il soggetto ausiliario, con espresso riferimento, nel caso di operatore italiano, alle norme del codice civile;
- b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima assume l'obbligo determinato e specifico verso il concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, per tutta la durata della permanenza del Candidato nel Sistema di Qualificazione, i requisiti di qualificazione interessati (redatta su modulistica Acea);
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. ed il rispetto della normativa antimafia (redatta su modulistica Acea);
- d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico che presenta richiesta di iscrizione a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della qualificazione.

Il candidato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti affidati ed hanno l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Acea si riserva di valutare l'idoneità della documentazione presentata, secondo la natura e la tipologia del singolo requisito messo a disposizione, nel rispetto dei principi di non aggravamento del procedimento e parità di trattamento.

Nei casi in cui, per espressa previsione contenuta nel presente Regolamento (o negli allegati al medesimo), il possesso di uno o più requisiti di qualificazione possa essere attestato in proprio o mediante soggetto appartenente al medesimo gruppo industriale, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, pertanto il candidato non dovrà presentare i documenti di cui all'elenco che precede, lettere b), c) e d), limitandosi a produrre la dichiarazione di cui alla lettera a).

7. REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Ai fini dell'iscrizione all'Elenco Fornitori, il Candidato deve:

- dichiarare di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (disponibile all'indirizzo https://www.gruppo.acea.it/content/dam/aceacorporate/acea-foundation/pdf/it/fornitori/normativa/informativa-privacy-portale-fornitori-12-06-2020.pdf) e di accettarne il contenuto.
- accettare i principi e le prescrizioni contenuti nel Codice Etico Acea; con la presentazione della Richiesta di Iscrizione il Candidato si impegna a tenere una condotta in linea con i principi ivi enunciati.



• (per le sole società) documentare l'attualità dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ed impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni sostanziali dell'assetto societario, dei soggetti che amministrano l'Impresa e dell'eventuale direttore tecnico, intervenute successivamente all'invio del certificato camerale o sua dichiarazione sostitutiva, conformemente al successivo art. 13.3.

Inoltre, il candidato dovrà documentare il possesso dei requisiti dettagliati nell'Allegato A.

Tali requisiti indicati nel suddetto allegato sono classificati in due differenti categorie, come in seguito specificato.

7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- a. requisiti previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
- b. rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa antimafia;
- c. accettazione del Codice Etico Acea e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dal gruppo Acea;
- d. possesso della autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 per gli operatori aventi sede residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle «black List» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001;
- e. assenza della causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001;

7.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

- f. requisiti necessari per valutare le capacità tecniche ed organizzative necessarie per fornire il bene e/o il servizio e/o il lavoro secondo gli standard qualitativi richiesti da Acea;
- g. requisiti rivolti a valutare il grado di solidità economico finanziaria del candidato.

8. DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 6, al momento della compilazione del questionario di categoria, gli operatori dovranno produrre a corredo della Richiesta la documentazione a comprova dei requisiti indicati nell'allegato A. Le modalità di attestazione dei requisiti sono dettagliate all'allegato B, denominato "Modalità di attestazione dei requisiti".

Parte della documentazione, come indicato all'interno del Questionario, dovrà essere redatta attraverso la compilazione dei moduli predisposti da Acea; tutta la documentazione dovrà essere presentata on line nel formato richiesto all'interno del questionario di categoria e firmata digitalmente.

Laddove la documentazione sia prodotta e sottoscritta secondo modalità diverse da quelle previste, la stessa non sarà considerata valida ai fini dell'iscrizione all'Elenco.

Nel caso di soggetti provenienti da Stato UE o extra UE non residente in Italia, i requisiti richiesti nel presente Regolamento dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza. In tal caso, qualora nessun documento o certificato, tra quelli richiesti, sia rilasciato dallo Stato straniero di provenienza del soggetto stesso, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, ove non sia prevista una dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.



I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

9. ESAME DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI

Le Richieste di Iscrizione saranno esaminate secondo l'ordine progressivo di ricezione delle medesime debitamente corredate da tutta la documentazione di cui al precedente art. 8 (sottomissione a Portale della Richiesta).

Acea si riserva altresì di richiedere **integrazioni documentali e/o chiarimenti** al candidato relativamente alla verifica di uno o più requisiti, prima di procedere ai sensi di quanto disposto dai successivi articoli 10.1 e 10.2.

Il procedimento di qualificazione dei candidati si concluderà, salvo diverso termine richiesto dal procedimento e comunque nel rispetto delle previsioni di cui all' art. 132 del Codice, entro **45 giorni** dalla sottomissione a portale della Richiesta di Qualificazione, o dall'ultimo adempimento del Candidato con il quale è stata perfezionata, ovvero integrata, la Richiesta di Iscrizione.

10. ESITO DEL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

10.1 ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE - PROVVEDIMENTO DI QUALIFICA DEL CANDIDATO

Qualora il candidato abbia dimostrato di possedere i requisiti necessari per superare il procedimento di qualificazione, la Richiesta di qualificazione verrà ACCOLTA.

Acea S.p.A. può chiudere il procedimento di Qualifica anche mediante accoglimento parziale della domanda, ossia attribuendo la qualificazione per una classe di importo inferiore a quella richiesta, precisandone al candidato le motivazioni.

Il provvedimento di QUALIFICA sarà comunicato al Candidato entro 15 giorni dall'approvazione, mediante il Portale Partner di Acea.

L'accoglimento parziale della domanda non precluderà la possibilità di presentare una nuova Richiesta di qualificazione per una diversa classe di importo.

10.2 NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE - PROVVEDIMENTO DI NON QUALIFICA DEL CANDIDATO

Qualora il Candidato non abbia dimostrato di possedere i requisiti necessari per superare il procedimento di qualificazione, la Richiesta di qualificazione NON verrà ACCOLTA.

Il provvedimento di NON QUALIFICA, adeguatamente motivato, sarà comunicato al Candidato entro 15 giorni dall'approvazione, mediante il Portale Partner di Acea.

11. GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA

Alle procedure di gara verranno invitati tutti i soggetti qualificati nell'Elenco al momento dell'indizione, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal sistema di *Vendor Rating* di cui all'art. 14.



In ogni caso, Acea si riserva di richiedere, ai fini della partecipazione ad una singola procedura di gara, il possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Regolamento, commisurati al valore ed alla complessità dell'incarico da affidare.

Le modalità di aggiudicazione di ogni singola procedura saranno di volta in volta indicate nei documenti di indizione della gara.

Acea si riserva altresì la facoltà di procedere, anche nel periodo di vigenza del sistema di qualificazione, all'indizione di procedure ad evidenza pubblica precedute da pubblicazione di un bando per l'affidamento di lavori, beni o servizi rientranti nelle tipologie oggetto del sistema di Qualificazione, al fine di sondare il mercato di riferimento.

Analogamente, Acea si riserva la facoltà di indire procedure di gara al di fuori del Sistema di Qualificazione nel caso in cui risultino iscritte all'Elenco Fornitori relativo al Gruppo Merce di riferimento imprese in numero inferiore a 3.

12. GESTIONE DELL'ELENCO FORNITORI

12.1 DURATA, INCREMENTO E RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE

L'Elenco di cui al presente Regolamento sarà aggiornato costantemente al completamento di ogni nuova iscrizione.

La **durata** di ciascuna qualificazione è **triennale** e decorre dalla data di approvazione a Portale dell'istanza di qualificazione. E' fatto salvo quanto disposto all'art. 12.3 e 12.4 in merito alle ipotesi di sospensione o cancellazione dall'Elenco.

L'impresa già qualificata può richiedere per tutta la durata del Sistema di qualificazione, un **incremento** delle classi di importo attribuite, presentando una **nuova Richiesta di qualificazione** (**Richiesta di Innalzamento** classe di importo).

Prima dello scadere del triennio il Fornitore qualificato che intenda rinnovare la propria iscrizione all'Elenco Fornitori sarà tenuto a presentare una **nuova Richiesta di qualificazione (Richiesta di Rinnovo)** mediante il Portale Partner, a seguito della quale verrà avviato un nuovo procedimento di qualificazione ai sensi del presente Regolamento.

Ai fini di una corretta presentazione della richiesta di Rinnovo, si avverte che:

- eventuali richieste sottomesse prima di 180 gg dalla data della scadenza non saranno esaminate;
- qualora la richiesta sia sottomessa meno di 90 giorni prima dello scadere della precedete iscrizione, non è assicurato il mantenimento dello stato di Fornitore Qualificato senza soluzione di continuità.

Acea potrà avviare un processo di aggiornamento dello stato di qualifica di tutti gli operatori economici iscritti all'Elenco ogni qual volta lo riterrà opportuno, mediante apposita comunicazione agli interessati.

12.2 VERIFICA E SORVEGLIANZA DEI REQUISITI

Acea si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento la produzione di ogni opportuna documentazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e comunque di accertare, anche



autonomamente, a propria discrezione, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Il **controllo in merito all'esistenza e/o permanenza dei requisiti dichiarati** per l'ammissione all'Elenco avverrà a **campione** o in caso di **fondato dubbio** secondo le previsioni di cui alle disposizioni del DPR n. 445/2000. Il positivo esito di dette verifiche costituisce condizione necessaria per l'ammissione o la permanenza del Candidato/Fornitore Qualificato nell'Elenco.

La verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale avverrà in ogni caso in occasione di ciascun affidamento effettuato in applicazione del Sistema di Qualificazione.

La verifica dei requisiti di ordine speciale previsti per l'iscrizione agli Elenchi avverrà in sede di iscrizione del candidato ai medesimi. La permanenza dei suddetti requisiti potrà essere verificata in qualsiasi ulteriore momento.

Al fine di accertare la veridicità delle informazioni presentate, Acea si riserva altresì la possibilità di accedere nelle sedi/stabilimenti per effettuare delle ispezioni amministrative e/operative.

La sorveglianza, effettuata sui soggetti iscritti all'Elenco Fornitori, ha lo scopo di tenere sotto controllo, nel tempo, la loro affidabilità sia tecnica, che amministrativa.

La mancata disponibilità a consentire l'accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti da parte del Candidato in sede di iscrizione comporterà il non accoglimento della Richiesta di Iscrizione.

La mancata disponibilità a consentire l'accesso da parte del Fornitore qualificato, senza giustificato motivo, potrà costituire motivo di sospensione dall'Elenco.

Si avverte che il riscontro del mancato possesso di anche uno solo dei requisiti dichiarati, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante mendace, oltre alle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci dalla normativa pro tempore vigente, costituiscono motivo di sospensione e/o cancellazione dall'Elenco, secondo quanto indicato agli artt. 12.3 e 12.4.

12.3 SOSPENSIONE DALL'ELENCO

Acea si riserva di **sospendere** il Fornitore Qualificato dall'Elenco, con provvedimento motivato, nei casi di:

- a) mancato riscontro o perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione o la permanenza nell'elenco;
- b) perdita dell'affidabilità del Fornitore Qualificato, qualora quest'ultimo si trovi in circostanze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - rinuncia all'aggiudicazione della gara o alla stipula del contratto senza giustificato motivo;
 - mancato rispetto degli eventuali impegni assunti all'atto della partecipazione alla singola gara a seguito di formale nota di richiamo inviata da Acea;
 - abbandono dell'appalto dopo il perfezionamento del contratto senza giustificato motivo;
 - grave inadempimento contrattuale accertato nei confronti di Acea o di altre società del Gruppo;
 - grave negligenza accertata nei confronti di Acea o di altre società del Gruppo;
 - esito negativo delle verifiche di idoneità della struttura organizzativa ai fini dell'esecuzione dell'appalto (cfr. art. 13.6);



- casistiche relative all'esito della visita ispettiva QASER previste nell'art.13.6, lettera b);
- riscontro, nel corso di visite ispettive in cantiere, di gravi non conformità relative al mancato rispetto delle normative vigenti in tema di Ambiente e/o Sicurezza (cfr. art. 13.7);
- risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario;
- condotta non in linea con i principi del Codice Etico Acea;
- accertamento di "collegamento sostanziale" tra due o più imprese partecipanti alla medesima gara;
- mancate comunicazioni degli eventi di cui all'art 13.3.
- azioni scaturite a seguito delle valutazioni di *Vendor Rating* (cfr. successivo art. 14).

Il provvedimento di sospensione dall'Elenco interesserà – salvo diversa previsione contenuta nello stesso - tutti i Gruppi Merce di cui all'art. 4 del presente Regolamento e specificherà il periodo di sospensione comminato - che potrà variare da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi - fatto salvo quanto previsto dalla normativa e dalle Linee Guida ANAC pro tempore vigenti.

La sospensione comporta il mancato invito alle gare effettuate in applicazione del Regolamento per tutta la durata della sospensione. Il provvedimento specificherà se la sospensione comporterà anche la mancata stipula di contratti in corso di perfezionamento.

Inoltre, qualora la sospensione venga irrogata nei confronti di soggetto con il quale sono già attivi dei rapporti, Acea si riserva la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la revoca dell'incarico, o la risoluzione del contratto.

Allo scadere del periodo di sospensione il Fornitore Qualificato sarà automaticamente riammesso all'Elenco.

12.4 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Acea si riserva di procedere alla **cancellazione** del Fornitore qualificato dall'Elenco, con provvedimento motivato, nei sequenti casi:

- a) riscontro della non veridicità delle dichiarazioni presentate per l'iscrizione all'Elenco;
- b) accertamento dell'insussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco o perdita degli stessi;
- c) reiterate inosservanze già censurate con precedenti provvedimenti di sospensione, anche se aventi ad oggetto diverse fattispecie;
- d) istanza scritta del soggetto interessato.

Il provvedimento di cancellazione interesserà – salvo diversa previsione contenuta nello stesso - tutti i Gruppi Merce di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'operatore economico destinatario di un provvedimento di cancellazione dall'Elenco potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione non prima di 12 mesi dall'irrogazione del provvedimento, salvo i casi in cui, con riferimento alle lettere b e d, il fornitore dimostri la



sussistenza di condizioni che consentano una nuova iscrizione al Sistema di qualificazione e fatto salvo quanto previsto dalla normativa e dalle Linee Guida ANAC *pro tempore* vigenti.

13. PRESCRIZIONI ULTERIORI

13.1 PUBBLICAZIONE

L'avviso per l'istituzione del presente Regolamento è pubblicato in conformità a quanto previsto negli artt. 128 e 130 del Codice dei Contratti Pubblici.

13.2 RESPONSABILITÀ DEL CANDIDATO

Il soggetto richiedente la qualificazione si obbliga a tenere un comportamento di correttezza e di buona fede durante l'intera fase del Procedimento di qualifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1337 del Codice Civile italiano.

13.3 MODIFICHE SOCIETARIE DELL'OPERATORE ECONOMICO E/O VARIAZIONI O PERDITA DEI REQUISITI DICHIARATI

Il Fornitore Qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall'evento, eventuali variazioni sostanziali dell'assetto societario, dei soggetti che amministrano l'Impresa e dell'eventuale direttore tecnico, intervenute successivamente all'invio del certificato camerale (o sua dichiarazione sostitutiva), producendo documentazione attestante le modifiche intervenute.

Il Fornitore Qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall'evento, la cessione, l'affitto di azienda o di un ramo di essa, ovvero la trasformazione, fusione o scissione della società (cfr. art. 106, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici), producendo la documentazione attestante le modifiche intervenute.

Il Fornitore Qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall'evento, eventuali variazioni e/o perdita dei requisiti dichiarati per l'iscrizione all'Elenco, producendo la documentazione attestante le modifiche intervenute.

Acea si riserva, in tali casi, di verificare l'attuale sussistenza dei requisiti in capo al Fornitore Qualificato e di valutare la sua permanenza nell'Elenco.

Qualora, all'esito di tale procedimento, Acea accerti la perdita di uno o più requisiti, potrà disporre la modifica della qualificazione per uno o più gruppi merce, o la cancellazione del Fornitore Qualificato dall'elenco.

La mancata comunicazione degli eventi sopra indicati da parte del Fornitore Qualificato potrà comportare la sospensione dall'Elenco.

L'operatore economico che subentra quale cessionario, affittuario ovvero risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione è tenuto, qualora interessato, a presentare una nuova Richiesta di Iscrizione.

13.4 COMUNICAZIONI IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

Le comunicazioni in merito al procedimento di qualificazione fra i Candidati, i Fornitori Qualificati ed Acea, quando non sia altrimenti stabilito nel Regolamento, avverranno via mail all'indirizzo sistemi.qualificazione@pec.aceaspa.it, ovvero mediante il proprio portale partner.



Acea si riserva di inviare comunicazioni aventi carattere non ufficiale anche attraverso l'indirizzo sistemi.gualificazione@aceaspa.it.

L'invio di comunicazioni mediante il portale partner di Acea e mediante la suddetta casella di posta certificata (PEC) hanno piena efficacia probatoria del momento temporale in cui detta comunicazione è stata effettuata. Peraltro, Acea si riserva la facoltà di effettuare ogni comunicazione anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna diretta accompagnata da ricevuta. La medesima facoltà è concessa ai concorrenti ed alle imprese iscritte.

13.5 MODIFICHE E REVISIONI DEL REGOLAMENTO

Acea si riserva la facoltà di apportare modifiche al Regolamento, ovvero di procedere ad una revisione dello stesso in ogni momento.

Di tali eventuali variazioni sarà data idonea pubblicità; in ogni caso, esse saranno debitamente comunicate a tutti i Candidati e/o Fornitori secondo le modalità di cui al precedente art.13.4.

13.6 VALUTAZIONE QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA (QASER)

a. Questionario di autovalutazione QASER

Al momento della presentazione della Richiesta di qualificazione, l'operatore economico sarà chiamato a compilare un questionario di autovalutazione QASER (Qualità, Ambiente, Sicurezza, Energia e Responsabilità Sociale) nel quale indicherà il grado d'implementazione dei sistemi di gestione di riferimento e il rispetto delle normative vigenti in tema di ambiente e sicurezza.

La compilazione del suddetto questionario costituisce requisito necessario ai fini dell'ottenimento della qualificazione.

L'esito "inadeguato" del questionario di autovalutazione QASER comporterà la non ammissione all'elenco fornitori.

b. Visite ispettive QASER

Nel corso della vigenza del Sistema, Acea si riserva la facoltà di effettuare **visite ispettive QASER** presso le sedi dei Fornitori Qualificati.

Periodicamente l'Unità Sistemi Integrati di Certificazione di Acea SpA allo scopo di constatare la veridicità dei dati e delle informazioni fornite dai singoli candidati, esegue attività di monitoraggio sui fornitori del Gruppo Acea attraverso visite ispettive presso le sedi dei Fornitori Qualificati o a distanza su piattaforma Microsoft Teams. La visita viene svolta attraverso l'utilizzo di una *check list* standard, a riscontro di quanto emerso ad esito della compilazione del questionario di autovalutazione e riguarda principalmente:

☐ la documentazione relativa all'organizzazione aziendale;
☐ la documentazione relativa al sistema di gestione implementati;
\square la gestione dei processi operativi;
☐ il rispetto della normativa in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
☐ la documentazione relativa alla gestione rifiuti ed al rispetto della normativa ambientale;





\square la documentazione relativa alla gestione e al monitoraggio degli aspetti energetici;
\square le politiche, strategie e azioni di responsabilità sociale;
\square la visita del magazzino.
A valle della verifica viene inviata al Fornitore una comunicazione di ritorno sugli esiti della stessa (feedback al fornitore), con indicazione del grado di conformità complessivo e alle singole norme di riferimento. Nella suddetta comunicazione di ritorno, sono indicati contestualmente, le Non conformità rilevate e le Raccomandazioni per il miglioramento. In particolare: qualora siano presenti delle non conformità , Acea/la Società del Gruppo interessata potrà richiedere delle azioni correttive che il Fornitore dovrà attuare entro i termini indicati nella comunicazione stessa (pena la sospensione) e potrà riservarsi la possibilità di effettuare ulteriori visite per verificare l'effettivo superamento delle non conformità rilevate;
qualora, dalla verifica effettuata, la conformità rilevata risulti insufficiente (non conformità grave), in particolare per il mancato rispetto delle normative vigenti in tema di Ambiente e/o Sicurezza, l'Unità Sistemi integrati di Certificazione di Acea SpA darà prontamente comunicazione all'Unità Q&RF, raccomandandone la sospensione. Qualora la non conformità grave venisse riscontrata durante un contratto in corso d'esecuzione, tale comunicazione viene estesa a titolo informativo anche al Gestore del Contratto / Direttore Lavori.

13.7 VISITE ISPETTIVE IN CANTIERE

Nel corso della vigenza del Sistema, Acea si riserva di effettuare visite ispettive presso i cantieri allestiti dai Fornitori Qualificati. Tali visite ispettive saranno svolte da auditor certificati appartenenti a strutture interne o esterne ad Acea e terze rispetto alla Direzione Lavori, utilizzando una check list di riscontro dei requisiti di qualità delle opere, ambiente e sicurezza, conformemente alle disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

Tutte le eventuali non conformità rilevate saranno oggetto di segnalazione alla competente direzione lavori. Il riscontro di gravi non conformità relative al mancato rispetto delle normative vigenti in tema di Ambiente e/o Sicurezza, fermi restando eventuali provvedimenti adottati dalla direzione lavori nell'ambito della gestione del contratto, potrà comportare la sospensione dall'elenco fornitori.

13.8 PRIVACY E RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'iter di qualificazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di adeguamento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

I dati personali forniti dal Fornitore saranno oggetto di trattamento da parte di Acquisti e Logistica in conformità a quanto riportato nell'informativa resa disponibile all'indirizzo https://www.gruppo.acea.it/content/dam/acea-corporate/acea-foundation/pdf/it/fornitori/normativa/informativa-privacy-portale-fornitori-12-06-2020.pdf

Il contenuto del presente documento e le informazioni che il Fornitore riceverà durante la fase di qualificazione - ivi incluse le informazioni concernenti Acea e le altre società del Gruppo - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto svolgimento dell'iter di qualificazione e salvi espressi obblighi di legge. Il Fornitore si obbliga



quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. Il Fornitore si impegna in ogni caso a comunicare all'Unità Qualifica Fornitori, prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

13.9 ADEMPIMENTI D.LGS. 231/01 E NORMATIVA ANTITRUST

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, il Fornitore/Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento, (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità del Committente ai sensi del citato D.Lgs.231/2001.

In particolare il Fornitore/Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente Regolamento in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalla Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. Tale documentazione è disponibile sul sito internet www.gruppo.acea.it (sezione "Fornitori") e il Fornitore/Appaltatore dichiara di averne preso visione e conoscenza.

La violazione da parte del Fornitore/Appaltatore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, oltre a costituire motivo di sospensione dall'Elenco, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato eventuali Contratti, affidati nell'ambito del presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

Qualora il Fornitore/Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Con riferimento alla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore (di seguito "Normativa Antitrust"), il Fornitore/Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento non porrà in essere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità della Committente ai sensi della citata Normativa.

In particolare il Fornitore/Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente Regolamento in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nell' "Estratto "Manuale di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore" - Principi generali" adottato dalla Committente in attuazione del "Programma di Compliance Antitrust". Tale documento è disponibile sul sito internet www.gruppo.acea.it (sezione "Fornitori") e il Fornitore/Appaltatore dichiara di averne preso visione e conoscenza. La violazione da parte del Fornitore/Appaltatore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra e, più in generale, della Normativa Antitrust, oltre a costituire motivo di sospensione dall'Elenco, attribuisce alla Committente la facoltà di risoluzione dell'eventuale Contratto, affidato nell'ambito del presente Regolamento, salva la possibilità di esercitare azione di risarcimento danni.



14. VENDOR RATING

Nell'ambito degli appalti affidati ai sensi del presente Regolamento, Acea si riserva di applicare un'apposita metodologia di valutazione e classificazione degli operatori denominata "Vendor Rating". In tal caso, all'iniziativa sarà data idonea pubblicità sul sito www.acea.it; in ogni caso a tutti gli operatori iscritti all'Elenco sarà inviata apposita comunicazione.

15. COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI ELENCHI

Il Regolamento è approvato e gestito dalla Funzione Acquisti e Logistica di Acea S.p.A., che provvederà altresì alla formazione ed alla gestione degli Elenchi, in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Lorenzo Bianchi.

16. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa alla efficacia, alla interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.